

REGOLAMENTO (CEE) N. 2693/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 156 e 157 (numeri d'ordine 42.1560 e 42.1570), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi

momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 156 e 157 (numeri d'ordine 42.1560 e 42.1570), originari della Cina, il massimale è fissato rispettivamente a 4 e 15 tonnellate; che alla data del 1° settembre 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 4 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC Taric	Designazione delle merci
42.1560	156 (tonnellate)	6106 90 30 6110 90 90*90	Camicette, pullovers di seta o di cascami di seta, per donna, per ragazza o per bambini
42.1570	157 (tonnellate)	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 6103 39 00*90 6103 49 99 6104 19 00*90 6104 29 00*90 6104 39 00*90 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 6107 99 00*90 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 6110 90 90*90 6111 90 00*90 6112 20 00*90 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

(¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(²) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.